

Comune di Pedemonte

Approvato con DGC n. 7 del 22.01.2014



AZIENDA ULSS n.4

"ALTO VICENTINO"

E

CONFERENZA DEI SINDACI

Salute Mentale

Rete della residenzialità psichiatrica:

Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento

Regolamento per la compartecipazione alla spesa sociale degli utenti inseriti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale.

	Nome e Funzione	Firma	Data
Compilato da	Conferenza dei Sindaci ULSS n.4 "Alto Vicentino"		23.09.2013
Recepito da	Direttore Generale con deliberazione nr. di reg. del		

Revisione	Data	Descrizione delle modifiche
0		Prima emissione

PREMESSA:

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. La Regione Veneto vi ha dato applicazione con una serie di provvedimenti: in particolare, per quanto riguarda l'area della salute mentale, la D.G.R. n.2227/9.8.2002 ("DPCM 29 novembre 2001. "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Secondo provvedimento) e la D.G.R.n.3972 del 30.12.2002 (DPCM 29 novembre 2001. Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Terzo provvedimento").

I livelli essenziali di assistenza (LEA) area Salute Mentale, di cui all'allegato 5 della DGR nr.2227 del 9.8.2002 e all'allegato 1 della D.G.R. nr.3972 del 30.12.2002, prevedono costi di natura sociale per le "prestazioni assistenziali e socio riabilitative, compresi programmi di reinserimento sociale e lavorativo, in regime residenziale nella fase di lungoassistenza (comunità alloggio, gruppi appartamento protetto, etc.).

Successivamente, con D.G.R.V. n.494 di reg. del 16.04.2012 la Regione Veneto ha sancito la ripartizione dei costi di natura sanitaria e sociale per gli ospiti inseriti nei GAPP – Gruppo Appartamento Protetto e Comunità Alloggio, prevedendo a carico dell'assistito e dei familiari tenuti al pagamento e/o del Comune di residenza dell'assistito il pagamento della quota sociale.

L'obiettivo del presente regolamento è quello di definire le modalità di compartecipazione alla spesa "sociale" di cui alla citata D.G.R.V n.494 del 16.4.2013, da parte degli utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale, con specifico riferimento ai percorsi terapeutico-riabilitativi e di assistenza in strutture residenziali.

L'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino con deliberazione del Direttore Generale nr. 757 di reg. del 18.09.2013 ha approvato il Regolamento relativo alle Procedure per l'accesso/permanenza nelle strutture della rete residenziale dedicata al Dipartimento di Salute Mentale.

Il Regolamento *“per gli inserimenti (accesso e permanenza) in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento Salute Mentale”* ed il presente Regolamento *“per la compartecipazione alla spesa sociale degli utenti inseriti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento Salute Mentale”*, sono il frutto di un processo di condivisione con tutti i soggetti portatori di interesse per le istituzioni che li rappresenta nell’ambito *“dell’area salute mentale”*.

ART. 1 - Ambito di applicazione.

Le Strutture Dipartimentali in cui è applicata la ripartizione della spesa e delle competenze fra sanitario e sociale sono le strutture residenziali classificate come Comunità Alloggio (di base ed estensiva) e come Gruppo Appartamento (GAPP) ai sensi della DGR n. 1616/2008 e successive modifiche. La compartecipazione alla spesa (quota sociale) viene definita previa valutazione e decisione in sede di UVMD.

ART. 2 - Pagamento quota sociale

Il pagamento della quota sociale è disposto dalla data di UVMD che definisce il passaggio della persona ospite dalla fase estensivo/intensivo a quello di lungo assistenza, o da data altra definita dall’U.V.M.D. stessa.

Di norma l’ingresso in Comunità Alloggio e/o Gruppo Appartamento Protetto (GAPP), per le caratteristiche della tipologia della struttura determina il passaggio alla fase di lungo assistenza. Per i casi già inseriti tale determinazione avrà luogo a seguito apposita UVMD.

ART.3 - Contenuti dei programmi terapeutico-riabilitativi

I contenuti, ivi inclusa la durata, dei programmi terapeutico-riabilitativi realizzati in strutture residenziali in cui è prevista la contribuzione economica alla quota sociale della retta sono quelle definite dalla DGR n. 1616/2008 e successive modifiche.

ART. 4 - Valore economico della compartecipazione da parte degli utenti/retta giornaliera

La retta sociale viene definita nella misura del valore della differenza tra la retta complessiva e la quota sanitaria massima applicabile (qualora questa non sia superiore alla retta totale), come previsto dalla D.G.R.V. n.494 di reg. del 16.04.2013, ed è a carico della persona e/o della famiglia.

In caso di incapacità, parziale o totale della famiglia, i comuni integrano le quote sociali sulla base dei loro regolamenti vigenti in materia di integrazione al reddito.

Art.5 - Valorizzazione assenze

Salvo specifici regolamenti della struttura ospitante, viene applicata la regola che nelle prime tre giornate di assenza, l'ospite, sarà tenuto a pagare il 100% della sua quota parte, dal quarto giorno tale quota è definita nella misura del 75%.

ART.6 - Modalità di versamento della quota sociale della retta di accoglienza.

Il versamento della quota sociale della retta all'ente gestore della struttura in cui il soggetto è accolto spetta direttamente al soggetto (o indirettamente tramite delega a terzi, salvo diverse indicazioni da UVMD), o, in caso di incapacità, al comune di residenza al momento dell'ingresso in struttura.

Nel caso in cui il soggetto dichiarerà (o sopraggiunga) la non sostenibilità parziale o totale della quota sociale giornaliera della retta, l'ente gestore della struttura di accoglienza segnalerà il fatto al Responsabile del Servizio Sociale del Comune di residenza all'ingresso dell'assistito e alla Direzione del Distretto.

ART. 7- Esenzioni e decurtazioni dal calcolo della disponibilità economiche del soggetto tenuto al versamento della quota sociale

Verrà sempre escluso dal computo della disponibilità economica personale:

- Il portafoglio individuale (vedasi regolamento per accesso-permanenza) che di norma va da un minimo del 25% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'INPS, fino ad un massimo del 50% (compresa la tredicesima mensilità e aggiornata annualmente in modo automatico). L'ammontare definitivo verrà stabilito in sede di U.V.M.D. in rapporto ai bisogni accertati della persona.
- Eventuale Borsa lavoro erogata che resta in ogni caso a disponibilità della persona

ART. 8 - Entrata in vigore e revisioni-integrazioni

L'attuale regolamento, approvato dalla Conferenza dei Sindaci ULSS n.4, nella seduta del 23 settembre 2013, diviene operativo a partire dal 23 settembre 2013.

ART.9 - Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa Nazionale, Regionale nonché al Regolamento Comunale di residenza dell'utente al momento di ingresso nella struttura.

File/regolamento conferenza dei sindaci.